

Metalmecanici, Orafi, Argentieri e Odontotecnici (Artigianato)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claa E Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil	24.4.2018 ¹	1.1.2013	31.12.2018	31.12.2018	-

A decorrere dal 16.6.2011, i ccnl Metalmeccanica ed Installazione di Impianti 27.2.2008, Orafi, Argentieri e Affini 29.5.2008 e Odontotecnici 18.6.2008 sono accorpati in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici.

¹Aggiornato con il Verbale integrativo 18.5.2018

SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI					
Livelli	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2018	1.9.2018		
1Q	Quadri	1.721,32	1.747,39		
1	Impiegati direttivi	1.721,32	1.747,39		
2	Impiegati direttivi	1.601,62	1.625,88		
2 bis	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.512,32	1.535,23		
3	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.454,22	1.476,25		
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.370,65	1.391,41		
5	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	1.320,12	1.340,12		
6 ²	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.258,86	1.277,93		

¹ Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011

² Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, comprensivo del periodo di prova, passeranno automaticamente al 5° livello professionale. Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi.

NB. Per gli operai rimane in vigore la retribuzione oraria che è possibile calcolare dividendo la retribuzione per il coefficiente orario (173) e moltiplicando il risultato ottenuto per le ore effettivamente prestate.

SETTORE ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI					
Livelli	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2018	1.9.2018		
1Q	Quadri	1.722,75	1.748,82		
1	Impiegati con funzioni direttive	1.722,75	1.748,82		
2	Impiegati con funzioni direttive	1.605,05	1.629,34		
3	Impiegati di concetto - Operai specializzato	1.461,01	1.483,12		
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzato	1.374,10	1.394,90		
5	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.321,32	1.341,32		
6 ²	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.252,77	1.271,73		

¹ Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011.

² Gli impiegati inquadrati in tale categoria, intendendosi quelli di 1° impiego, dopo un periodo di permanenza nella stessa di 12 mesi, passeranno automaticamente nella categoria superiore (5° liv.). Per gli operai tale passaggio avverrà dopo 24 mesi.

SETTORE ODONTOTECNICI					
Livelli	Qualifiche	Minimi		Contingenza ¹	
		1.5.2018	1.9.2018		
1S	Personale con funzioni direttive	1.785,52	1.812,95		
1	Personale con funzioni direttive	1.614,82	1.639,63		
2	Personale di concetto, odontotecnici	1.529,62	1.553,12		
3	Personale d'ordine, odontotecnici	1.382,72	1.403,96		
4	Personale d'ordine, odontotecnici	1.301,91	1.321,91		
5	Personale d'ordine e comuni	1.246,86	1.266,01		
6 ²	Operai comuni addetti alle pulizie	1.199,66	1.218,09		

¹ Conglobata nei minimi retributivi a decorrere dal 16.6.2011

² Gli operai assunti dal 1° gennaio 1990 e inquadrati in tale categoria, dopo 10 mesi di permanenza nella stessa, acquistano il solo livello salariale della categoria superiore (5° liv.).

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	
1	Quadri: € 70,00; impiegati con funzioni direttive: € 50,00			6% del minimo + contingenza	
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale		
13	26	173	40 ore distribuite su 5 giorni ²		

¹ Conglobato nei minimi retributivi.

² Per le imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari e per le imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, l'orario settimanale di 40 ore può essere distribuito in 6 giorni lavorativi

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																													
Una tantum	ad integrale copertura del periodo 1.1.2015 – 30.4.2018 verrà corrisposto, ai lavoratori in forza alla data del 24.4.2018, un importo forfetario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni, pari ad € 299,00. L'importo verrà erogato in 2 soluzioni: € 150 con la retribuzione di giugno 2018 ed € 149 con la retribuzione di ottobre 2018. Agli apprendisti in forza al 24.4.2018 sarà erogato, a titolo di una tantum, l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR																												
Premi aziendali e di risultato	non regolamentati																												
Indennità trasferta	<i>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede compete un'indennità di trasferta di € 30,98741 dall'1.1.2000 (€ 35,00 dall'1.9.2018). Tale importo comprende due pasti ed il pernottamento. Per quanto non regolamentato si veda l'art. 26 del CCNL 27.11.1997. <i>Settore Odontotecnici</i> - vedere art. 14 del CCNL 26.7.1993																												
Gratifica natalizia	<i>operai</i> : 173 ore di retribuzione, da corrispondere in occasione del Natale																												
Tredicesima	<i>impiegati</i> : 1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale																												
Quattordicesima	non prevista																												
Altre mensilità aggiuntive	non previste																												
Scatti anzianità	<p><i>Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i> - esistono due diversi regimi per la determinazione degli aumenti periodici di anzianità (massimo 5 bienni): a. la nuova disciplina prevista per i lavoratori che alla data del 27.11.1997 non hanno ancora maturato il 1° scatto di anzianità: € 32,94, liv. 1; € 29,08, liv. 2; € 26,13, liv. 2 bis; € 24,29, liv. 3; € 21,72, liv. 4; € 20,24, liv. 5; € 18,40, liv. 6; b. accanto alla nuova disciplina viene mantenuto il regime precedentemente in vigore, limitatamente a quei lavoratori che alla data del 27.11.1997 hanno già maturato il 1° scatto di anzianità, con l'unica differenza che viene stabilito l'importo massimo raggiungibile alla data del 30.6.2000 pari a: € 181,79, liv. 1; € 160,62, liv. 2; € 144,09, liv. 2 bis; € 133,76, liv. 3; € 119,82, liv. 4; € 111,55, liv. 5; € 101,23, liv. 6.</p> <p><i>Settore Orafi, Argentieri ed Affini</i> - a. <i>Operai</i>: dal 7.10.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Ai fini del computo degli aumenti periodici di anzianità si considera un massimo di 5 bienni. Alla data del 3.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto a tale titolo ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>178,18</td></tr> <tr><td>2</td><td>159,07</td></tr> <tr><td>3</td><td>134,80</td></tr> <tr><td>4</td><td>121,88</td></tr> <tr><td>5</td><td>113,62</td></tr> <tr><td>6</td><td>102,77</td></tr> </tbody> </table> <p>ai lavoratori che alla data del 7.10.1998 non hanno ancora maturato il primo scatto verranno corrisposti i seguenti importi biennali in cifra fissa:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>33,57</td></tr> <tr><td>2</td><td>29,79</td></tr> <tr><td>3</td><td>24,95</td></tr> <tr><td>4</td><td>22,31</td></tr> <tr><td>5</td><td>20,68</td></tr> <tr><td>6</td><td>18,51</td></tr> </tbody> </table> <p>b. <i>Impiegati</i>: i lavoratori che non hanno ancora maturato alla data del 7.10.1998 il primo scatto di anzianità, percepiranno i seguenti importi in cifra fissa: € 33,57, liv. 1; € 29,79, liv. 2; € 24,95, liv. 3; € 22,31, liv. 4; € 20,68, liv. 5; € 18,51, liv. 6.</p> <p><i>Settore Odontotecnici</i> - a partire dal 4.12.1998 sono previsti due meccanismi diversi per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità. Gli scatti sono previsti per un massimo di 5 biennali. Al 31.12.2000 i lavoratori interessati avranno diritto ad un importo massimo, escluso quanto congelato a seguito di contratti precedenti, pari a: € 195,22, liv. 1S; € 165,27, liv. 1; € 149,26, liv. 2; € 122,92, liv. 3; € 111,04, liv. 4; € 103,81, liv. 5; € 94,00, liv. 6. I lavoratori che non hanno maturato alla data del 4.12.1998 il 1° scatto, percepiranno per ogni scatto i seguenti importi in cifra: 35,43, liv. 1S; € 29,95, liv. 1; € 27,04, liv. 2; € 22,27, liv. 3; € 19,84, liv. 4; € 18,14, liv. 5; € 16,69, liv. 6</p>	Livelli	€	1	178,18	2	159,07	3	134,80	4	121,88	5	113,62	6	102,77	Livelli	€	1	33,57	2	29,79	3	24,95	4	22,31	5	20,68	6	18,51
Livelli	€																												
1	178,18																												
2	159,07																												
3	134,80																												
4	121,88																												
5	113,62																												
6	102,77																												
Livelli	€																												
1	33,57																												
2	29,79																												
3	24,95																												
4	22,31																												
5	20,68																												
6	18,51																												
Anzianità convenzionale	non prevista																												
Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p>il lavoro straordinario deve essere contenuto nel limite di 2 ore giornaliere e 10 ore settimanali. Il limite annuale è di 230 ore per ciascun lavoratore. Per detto limite viene istituito un recupero nella misura del 20% quale riposo compensativo non retribuito. Tale riposo deve essere effettuato nel corso di ogni singolo trimestre (semestre per il settore Odontotecnico) tenendo conto delle esigenze tecnico aziendali.</p> <p><i>Maggiorazioni Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti</i>: a. 15% lavoro notturno (dalle 22.00 alle 6.00); b. 25% lavoro straordinario (comprese le prime 3 ore del sabato); c. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre 8 ore); d. 50%, straordinario sabato ore successive alle prime 3; e. 55%, straordinario notturno (oltre 8 ore).</p> <p><i>Maggiorazioni Settore Orafi, Argentieri ed Affini</i>: a. 8%, lavoro festivo con riposo compensativo; b. 15%, lavoro notturno a turni; c. 25%, lavoro notturno e lavoro straordinario; d. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo oltre le 8 ore; e. 55%, straordinario notturno oltre le 8 ore; f. il lavoro straordinario effettuato nella giornata del sabato potrà avere durata superiore alle 2 ore e sarà retribuito con una maggiorazione del 25% per le prime 3 ore; nel caso che la prestazione superi le prime 3 ore tutte le ore successive saranno retribuite con una maggiorazione del 50%.</p> <p><i>Maggiorazioni Settore Odontotecnici</i>: a. 25%, lavoro straordinario e notturno; b. 45%, lavoro festivo e straordinario festivo (oltre le 8 ore); c. 55%, straordinario notturno (oltre le 8 ore). È ammesso il lavoro straordinario nella giornata di sabato e può avere durata superiore alle 2 ore; le prime 3 ore saranno retribuite con la maggiorazione del 25%, mentre le ore successive con la maggiorazione del 50%.</p> <p><i>Banca ore</i> - è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 5% delle ore accumulate. Le ore accumulate possono essere recuperate. Al raggiungimento delle 120 ore complessive si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore accumulato. Qualora eccezionalmente non sia impossibile il recupero con riposo compensativo entro 12 mesi, l'importo corrispondente verrà liquidato sulla base della paga oraria in atto a quella data</p>																												
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	<i>Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Odontotecnici</i> - prevista la contrattazione integrativa a livello regionale																												

RETRIBUTIVI	Indennità	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - di reperibilità: € 10,33 (€ 13,00 dall'1.9.2018) giornaliero per la reperibilità su 24 ore e € 5,16 (€ 7,00 dall'1.9.2018) per la reperibilità su 16 ore																													
	Mansioni discontinue	non previste																													
	Cottimo, magg. garantita	Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini - le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire un utile non inferiore al 5% del minimo di paga base tabellare. Nel caso in cui un operaio non riesca a conseguire il suddetto utile la retribuzione gli verrà integrata fino a raggiungere detto minimo																													
	Erogazione TFR	nessuna particolarità																													
	Vitto e alloggio	non regolamentati																													
ORARIO	Ferie	a. operai: 4 settimane, pari a 160 ore; b. impiegati: 4 settimane per anzianità fino a 18 anni e 4 settimane + 5 giorni per anzianità superiore a 18 anni																													
	Permessi retribuiti	a. 5 ore mensili, cumulabili trimestralmente, per cariche sindacali, per aziende con almeno 8 dipendenti (Settore odontotecnico per dirigenti sindacali, 3 ore per dipendente con un minimo 16 ore annue); b. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; c. 25 ore annue per aggiornamento professionale; d. studenti: permessi retribuiti pari a 20 ore annue. Diritto allo studio: 150 ore per triennio usufruibili anche in un solo anno; e. 3 giorni per lutto familiare																													
	Riduzione orario	16 ore di permessi retribuiti da utilizzare nel corso dell'anno; nel caso in cui siano in tutto o in parte inutilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - qualora, a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato un regime di flessibilità superiore a 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore Settore Orafo, Argentiero ed Affini - qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore Settore Odontotecnico - qualora a decorrere dall'1.1.1993, venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 48 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, viene riconosciuta un'ulteriore indennità pari a 8 ore																													
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini: a. Operai: le festività cadenti di domenica saranno retribuite nella misura di 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. b. Impiegati: per le festività cadenti di domenica è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione pari a 1/26																													
	Festività soppresse	32 ore di permessi retribuiti in sostituzione delle festività abolite. I permessi maturati nell'arco dell'anno solare (1.1-31.12) potranno essere utilizzati entro il 30.4 dell'anno successivo oppure accantonati in banca ore; qualora ciò non avvenga decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della loro scadenza																													
	Flessibilità orario contrattuale	l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali, fino a un massimo di 152 (120 per il settore Metalmeccanico) ore annue. A fronte del superamento dell'orario di lavoro ed in periodi di minore intensità, corrisponderà una pari entità di riposi compensativi entro un periodo di 6 mesi, per i settori Metalmeccanica e Orafi, entro un periodo di 12 mesi per il settore Odontotecnico. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario. In alternativa l'azienda, al fine di adeguare le capacità aziendali all'utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato e alle previsioni di vendita, potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipo di lavorazioni o gruppi di lavoratori, a regimi di flessibilità con compensazione di orario nei 12 mesi tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro. Tali regimi di orario non potranno superare il limite di 45 ore settimanali ed essere inferiore a 35 ore settimanali; le compensazioni potranno attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi																													
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 3 mesi continuativi o di 6 mesi non continuativi nell'arco di 3 anni, salvo sostituzione lavoratori assenti Settore Orafi, Argentieri ed Affini - Passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di almeno 3 mesi continuativi o più periodi non continuativi, purché la somma di questi raggiunga i 6 mesi nell'arco di 3 anni Settore Odontotecnici - Impiegati: trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, il lavoratore passerà a tutti gli effetti alla categoria superiore, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Tale disimpegno può essere effettuato anche non continuativamente purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga 6 mesi per il passaggio alle altre categorie																													
	Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità																													
	ASSENZE	Malattia	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti, Odontotecnici - a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>primi 2 mesi</td> <td>successivi 4 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>8 mesi</td> <td>primi 3 mesi</td> <td>successivi 5 mesi</td> </tr> </tbody> </table> In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti (per gli Odontotecnici, tale disposizione decorre dal 24.4.2018). Settore Orafi, Argentieri e Affini - a. operai: 1) conservazione del posto per 9 mesi. In caso di più malattie, 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti; 2) trattamento economico: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno; b. impiegati: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th rowspan="2">Conservazione del posto</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100%</th> <th>50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 5 anni</td> <td>6 mesi</td> <td>primi 2 mesi</td> <td>successivi 4 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 5 anni</td> <td>8 mesi</td> <td>primi 3 mesi</td> <td>successivi 5 mesi</td> </tr> </tbody> </table>	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		100%	50%	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi	Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione		100%	50%	fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi	oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi
		Anzianità	Conservazione del posto			Retribuzione																									
100%				50%																											
fino a 5 anni		6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi																											
oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi																												
Anzianità	Conservazione del posto	Retribuzione																													
		100%	50%																												
fino a 5 anni	6 mesi	primi 2 mesi	successivi 4 mesi																												
oltre 5 anni	8 mesi	primi 3 mesi	successivi 5 mesi																												
Infortunio	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. trattamento economico: A) operai: integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione per una durata massima di 150 giorni; B) impiegati: come ipotesi malattia. Settore Orafi, Argentieri e Affini - a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione e retribuzione al 100% per 3 giorni di carenza. Settore Odontotecnici - Conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica																														
Maternità	integrazione dell'indennità Inps al 100% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria																														
Congedo matrimoniale	Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti - 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni.																														

ASSENZE		<i>Settori Orafi, Argentieri e Affini e Odontotecnici - a. operai:</i> 15 giorni consecutivi remunerati con 80 ore di retribuzione, comprensive di quanto corrisposto dall'Inps; b. impiegati: 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno 6 giorni									
	Permessi	brevi permessi, al lavoratore che ne faccia richiesta									
	Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità									
	Aspettative	a. al termine del periodo di conservazione del posto, il lavoratore ha diritto ad un'aspettativa per malattia non retribuita, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino ad un massimo di 12 mesi, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata, che consenta ai lavoratori di assolvere alle precedenti mansioni; b. per tossicodipendenti, per un periodo ritenuto congruo alla riabilitazione; c. il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per l'esercizio del congedo non dovranno superare: nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti 1 lavoratore; nelle imprese con più di 3 dipendenti, 1 lavoratore ogni 3 o frazioni; d. minimo 1 mese e massimo 6 mesi non frazionabili, in caso di documentate e gravi necessità personali e/o familiari, senza oneri a carico dell'impresa									
GESTIONE	Prova	<i>Settore Metalmeccanica e Installazioni di Impianti:</i> a. 3 mesi, impiegati; b. 6 settimane, operai liv. 2 bis, 3 e 4; c. 4 settimane, operai liv. 5 e 6. <i>Settore Orafi, Argentieri ed Affini:</i> a. 3 mesi, impiegati; b. 7 settimane, operai liv. 3; c. 6 settimane, operai liv. 4; d. 4 settimane, operai liv. 5 e 6. <i>Settore Odontotecnici:</i> a. 3 mesi, impiegati; b. 60 giorni lavorativi, operai liv. 1S, 1 e 2; c. 40 giorni lavorativi, operai liv. 3 e 4; d. 20 giorni lavorativi, operai liv. 5; e. 10 giorni lavorativi, operai liv. 6									
	Preavviso	<i>Settori Metalmeccanica e Installazione di Impianti e Orafi, Argentieri ed Affini</i>									
		Anzianità	Operai	Impiegati							
				liv. 1 e 2 liv. dal 3 a 6							
		fino a 5 anni	6 giorni	1 mese 1/2	1 mese						
		da 5 a 10 anni	8 giorni	2 mesi	1 mese 1/2						
	oltre 10 anni	10 giorni	2 mesi 1/2	2 mesi							
	per gli operai i termini preavviso potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana. Per gli impiegati i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese <i>Settore Odontotecnici - operai:</i> il licenziamento o le dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana										
	Anzianità	Cat. 1S, 1 e 2	Cat. 3 e 4	Cat. 5 e 6							
	fino a 5 anni	45 giorni	25 giorni	8 giorni							
	da 5 a 10 anni	50 giorni	40 giorni	12 giorni							
	oltre 10 anni	60 giorni	45 giorni	18 giorni							
	i giorni indicati si intendono di calendario: <i>impiegati:</i>										
	Anzianità	Cat. 1 S, 1 e 2	Cat. 3, 4, 5 e 6								
	fino a 5 anni	1 mese 1/2	1 mese								
	da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese 1/2								
	oltre 10 anni	2 mesi 1/2	2 mesi								
	per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese										
	Tirocinio	i lavoratori percepiranno, per un periodo di 6 mesi, un trattamento economico pari all'80% della retribuzione prevista per il lavoratore inquadrato nel liv. 5 (liv. 4 per il settore odontotecnico)									
	Apprendistato	Apprendistato Professionalizzante - - a. Limiti di età: possono essere assunti giovani di età compresa tra i 18 (ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005), ed i 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni); b. Periodo di prova: non superiore a 3 mesi. In caso di malattia insorta durante la prova l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese; c. Precedenti periodi di apprendistato: l'apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore a 12 mesi (analogamente sarà computato il periodo di apprendistato eventualmente svolto per la qualifica e per il diploma professionale); d. Durata: minima pari a 6 mesi e massima fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualifica di conseguire: A) Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª, 2 bis e 3ª), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; B) Settore Odontotecnico: 1° Gruppo (Cat. 1ªS, 1ª, 2 e 3), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; C) Settore Orafa, Argentiero ed Affini: 1° Gruppo (Cat. 1ª, 2ª e 3ª), 5 anni; 2° Gruppo (Cat. 4ª e 5ª), 5 anni; D) Impiegati amministrativi di tutti i livelli, 3 anni; impiegati tecnici, vedere la durata dei rispettivi gruppi al punto precedente; impiegati addetti al centralino, 2 anni; Eventuali contratti di apprendistato relativi alla 6ª Cat. in essere alla data del 15.1.2015, continueranno a svolgere i propri effetti fino alla loro naturale scadenza. Per i contratti stipulati a partire dalla data sopra indicata, la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: e. di 6 mesi se l'apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere. Tale riduzione è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di stage o tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi; f. di 12 mesi se l'apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da conseguire; g. Sospensione: in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, sospensione per crisi aziendali od occupazionali, ecc., la durata dell'apprendistato è prorogata per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore a 15 giorni di calendario; h. Trattamento economico: determinato dall'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare della categoria o livello che verrà raggiunto al termine del periodo di apprendistato:									
		Semestri									
	Gruppi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	1	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
	2	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%
	Impiegati amm.tivi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
	Impiegati (Centralinisti)	70%	70%	75%	80%						
	i. Formazione: non meno di 80 ore per la formazione tecnico-professionale, ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico; la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica (i profili formativi sono allegati al Verbale di Accordo 15.1.2015); l. Tredicesima: in occasione della ricorrenza natalizia, l'impresa corrisponde una gratifica pari a 173 ore; m. Malattia e infortunio: all'apprendista viene applicato lo stesso trattamento previsto dal Ccnl										

GESTIONE		per gli altri impiegati e operai. Con riferimento ai soli eventi morbosi verificatisi a partire dalla data del 15.1.2015, le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche per gli apprendisti assunti ai sensi delle precedenti regolamentazioni; n. Recesso: le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato a norma dell'art. 2118 del C.C. N.B.: i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente alla data del 24.4.2018 sono coerenti a quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e successive modifiche, e pertanto ne confermano la regolamentazione definita con il precedente Accordo 15.1.2015
	Contratto intermittente	non regolamentato
	Contratto tempo determinato	è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 36 mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione; tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione fino a 4 lavoratori con contratto a termine. Nelle imprese con più di 10 dipendenti del settore Odontotecnico è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto; i predetti limiti si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Ai sensi del D.lgs. 81/2015, sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività. Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DPL competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In riferimento all'art. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015 le Parti convengono che ai contratti a tempo determinato trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro, l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro; tale intervallo è stabilito secondo le seguenti misure: 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi; 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi. In riferimento all'art. 21, c. 2, 2 parte, D.lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
	Part time	a. possibilità di prevedere clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro. La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa e la variazione in aumento della durata della stessa comportano, per il periodo in cui le variazioni vengono effettuate, una maggiorazione retributiva del 10%; b. consentito il lavoro supplementare, non superiore al 50% dell'orario ridotto pattuito, compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti verrà riconosciuta una maggiorazione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. N.B. Per le imprese del settore Orafi, Argentieri e Affini, la normativa sul lavoro supplementare si applica a partire dall'1.1.2013. Fino al 31.12.2012, continua a trovare applicazione la previgente normativa contrattuale
	Lavoro domicilio	non regolamentato
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	non regolamentato
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non regolamentato
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
Collocamento	non regolamentato	
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	le fonti istitutive del Fondo Pensione Intercategoriale Nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano – Artifond – hanno sottoscritto, in data, 27.1.2011 un "Accordo di trasferimento della forma pensionistica complementare per i lavoratori dell'artigianato da Artifond a Fon.Te. e confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te.", in forza del quale, alla data dell'1.4.2011, Fon.Te. è diventato a tutti gli effetti il Fondo Pensione di riferimento per i lavoratori dell'artigianato destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo Pensione Artifond
	Assistenza integrativa	Fondo SAN.ARTI – a decorrere dall'1.2.2013 sono iscritti al Fondo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti; con pari decorrenza è attivato un contributo a carico azienda pari ad € 10,42 mensili per 12 mensilità. A decorrere dall'1.6.2014 sono iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto ha una durata iniziale almeno pari a 12 mesi; le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. La mancata iscrizione al Fondo determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
	Ente bilaterale	in relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12.05.2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto a livello confederale il 30.6.2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31.10.2013 e 29.11.2013, le Parti stabiliscono quanto segue: a decorrere dall'1.7.2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR e dovrà essere erogato mensilmente. In caso di contratto part-time il suddetto importo sarà corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro. Per gli apprendisti l'importo andrà riproporzionato in base alla percentuale di retribuzione riconosciuta. A partire dall'1.7.2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla Bilateralità (tali importi annui sono determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di € 12.500,00, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori): a. Rappresentanza Sindacale: 0,10% - € 12,50; b. Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: 0,15% - € 18,75; c. Ente Bilaterale Nazionale: 0,01% - € 1,25; d. Rappresentanza Imprese: 0,25% - € 31,25; e. Fondo Sostegno al Reddito: 0,49% - € 61,25 (questo importo è comprensivo dei 34,00 € stabiliti dalla legislazione vigente e della quota relativa alla gestione). A partire dall'1.7.2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad € 125,00 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a termine, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari ad € 10,42. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%. A partire dall'1.1.2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del d.lgs. 148/2015 che applicano il CCNL, sono tenute al versamento dei 125,00 € annui e per questo il già punto c. di cui sopra assume il valore di € 2,00 ed il già punto e. assume il valore di € 60,50, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e.

PREVIDENZA ASSISTENZA		<i>Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR.</i> A partire dall'1.1.2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. di cui sopra, che applicano il CCNL, si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana: a. Rappresentanza sindacale di bacino: € 12,50; b. Rappresentanza Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza: € 18,75; c. ENBA e funzionamento FSBA: € 2,00; d. Rappresentanza imprese contrattazione collettiva: € 31,25; e. Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (Compresi gli Enti delle provincie autonome di Trento e Bolzano): € 27,25; f. FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale (tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA. La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dall'1.1.2016, mentre l'incremento dello 0,15% a carico dei lavoratori decorre dall'1.7.2016 o dall'effettiva operatività del Fondo. A partire dall'1.1.2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.lgs. 148/2015, i versamenti sopra richiamati saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a FBNA pari ad € 7,65 al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dall'1.7.2016, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale, a carico lavoratore, trattenuta in busta paga
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	non previsti